

LICEO ARTISTICO “ O. METELLI” – TERNI

Validità anno scolastico

All' art. 14 c. 7 si ribadisce che, ai fini della validità dell' a.s, per procedere alla valutazione finale, è necessaria la frequenza dei tre quarti dell' orario annuale personalizzato.

CONDIZIONI PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO A.S. 2019/2020						
LICEO ARTISTICO						
Classi	Monte Ore Settimanali	Numeri Settimane	Monte Ore Annuale Personalizzate	Limite Minimo Frequenza ore	Lim. Max Ore Assenza (25%)	Limite Max assenza in gg approssimativa
BIENNIO LICEO ARTISTICO	34	33	1122	841,5	280,5	48
TRIENNIO LICEO ARTISTICO	35	33	1155	866,25	288,75	48

Nota Bene

*Per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica che non frequentano attività alternative il monte ore annuale personalizzato è decurtato di 33 ore

*Si ricorda che al totale delle assenze contribuiscono non solo le assenze ma anche i ritardi e le uscite anticipate

5) Validità dell'anno scolastico Liceo Artistico “Metelli” AS 2019-2020

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO: CRITERI DI DEROGA AL LIMITE PREVISTO

L'art. 14 c.7 del DPR 122/09 sulla valutazione recita:

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”

In riferimento alla norma sopra richiamata ed alla CM 95 del 24/10/2011, il Collegio dei Docenti ha deliberato per il corrente anno scolastico i seguenti **criteri di deroga** al limite previsto per la validità dell'anno scolastico:

- assenze continuative per motivi di salute di durata non inferiore a 5 gg, documentate con certificato medico: gravi patologie, ricoveri ospedalieri e simili;

- assenze ricorrenti per motivi di salute a causa di gravi e/o croniche patologie, documentate con certificato medico;
- assenze documentate per gravi motivi di famiglia di durata non inferiore a 10 gg: trasferimenti anche temporanei, rientri inderogabili al paese di origine, lutti, alunni nomadi, giostrai, gravi motivi di salute (attestati da certificato medico) di un familiare entro il secondo grado;
- ingresso posticipato e uscita anticipata per motivi di trasporto autorizzati dal Dirigente (sulla base degli orari ufficiali dei mezzi pubblici); assenze, ingressi posticipati e uscite anticipate dovuti a scioperi o ritardi dei mezzi di trasporto (esclusivamente per gli studenti pendolari);
- assenze connesse con l'espletamento di attività esterne adeguatamente documentate svolte nell'ambito della formazione culturale e professionale, dell'orientamento, della pratica sportiva agonistica, lavorative (concorsi, esami, prove selettive, gare, stage e tirocini, scambi culturali, corsi, eventi, convegni ...);
- assenze per adesione a manifestazioni di particolare rilevanza sociale (previa delibera del CD per ogni specifico evento)
- assenze, ritardi, uscite anticipate fatte da alunni in situazione di handicap, per i quali è stato redatto un Progetto Orario Personalizzato;
- assenze fatte per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- assenze per donazione di sangue;
- assenze per terapie programmate.

La documentazione attestante la sussistenza di tali deroghe deve essere consegnata alla scuola tempestivamente, entro i successivi 7 giorni rispetto al termine della assenza, se di carattere episodico; se invece relativa a condizioni continuative, deve pervenire contestualmente al loro delinearsi e comunque non oltre il 30 maggio.